

Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Art. 6 D. L. 23 Ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in
Legge 17 Dicembre 2018 n. 136

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

Articolo 8 – Rinvio

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6 comma 16 del decreto legge 23 ottobre, n. 119 convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore ovvero al Concessionario della riscossione.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o Concessionario della riscossione e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) pagamento del 90 per cento del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- b) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;
- c) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado;
- d) esclusi i casi prima indicati, la controversia può essere definita con il pagamento dell'importo pari al valore stabilito ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 Maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore a €. 1.000,00 (mille euro) è previsto il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 Agosto, 30 Novembre, 28 Febbraio e 31 Maggio di ogni anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° Giugno 2019 alla data del versamento.

2. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 (nove) mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto 24 Ottobre 2018 e il 31 Luglio 2019.

Articolo 8 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all'art. 6 della L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.-